

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 21/02/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 10.06.2019, il ricorrente, con riferimento a due contratti di finanziamento, chiede la restituzione delle commissioni e oneri assicurativi anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione. In particolare, con riferimento al contratto di delegazione di pagamento n. ***359, stipulato in data 29.03.2005 ed estinto anticipatamente nel 2010, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 8.280,00 da rimborsare in 72 rate mensili dell'importo di € 115,00 ciascuna, il ricorrente chiede la restituzione della somma di € 118,43 a titolo di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto.

Con riferimento al contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione n. ***299, stipulato in data 30.03.2010 ed estinto anticipatamente nel 2016, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 24.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 200,00 ciascuna, il ricorrente chiede la restituzione della somma di € 1.595,53 a titolo di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto.

L'intermediario resistente, con riferimento al contratto di delegazione di pagamento n. ***359, con le controdeduzioni, eccepisce la carenza di legittimazione passiva nei confronti della compagnia di assicurazione. Nel merito, eccepisce quanto segue: che la controversia risulta estranea all'ambito d'applicazione dell'art. 125 sexies, 1 comma, del T.U.B.,

introdotto dal D.Lgs. 141 del 13/08/2010 in attuazione della direttiva CEE n. 48 del 2008, ciò in quanto detto finanziamento risulta stipulato in data 29/03/2005, antecedentemente all'entrata in vigore della menzionata normativa, oltre ad essere stato estinto prima della menzionata novella; che le clausole contrattuali del contratto de quo non possono essere considerate vessatorie, in quanto conformi alla normativa pro tempore vigente.

In aggiunta, la clausola relativa alle condizioni previste in caso di estinzione anticipata è stata approvata specificamente per iscritto da parte del cliente anche ex artt. 1341 e 1342 c.c. In merito agli oneri assicurativi non goduti viene rilevata la carenza di legittimazione passiva, data l'assenza di qualsiasi rapporto solidale tra la Compagnia e lo stesso intermediario. In aggiunta, evidenzia la non correttezza del criterio di restituzione degli oneri in parola secondo il criterio del pro-rata, in quanto andrebbe in contrasto con quanto sancito dall'art. 49 del Regolamento IVASS n. 35 mentre ribadisce la conformità del criterio di rimborso stabilito nel contratto assicurativo al citato Regolamento.

In conclusione, l'intermediario chiede di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con riferimento al contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione n. ***299, con le controdeduzioni, l'intermediario eccepisce la carenza di legittimazione passiva nei confronti della compagnia di assicurazione. Nel merito, eccepisce quanto segue: che la controversia risulta estranea all'ambito d'applicazione dell'art. 125 sexies, 1 comma, del T.U.B., introdotto dal D.Lgs. 141 del 13/08/2010 in attuazione della direttiva CEE n. 48 del 2008, ciò in quanto detto finanziamento è stato sottoscritto nel mese di marzo 2010, antecedentemente all'entrata in vigore della menzionata normativa; che le clausole contrattuali del contratto de quo non possono essere considerate vessatorie, in quanto conformi alla normativa pro tempore vigente. In aggiunta, la clausola relativa alle condizioni previste in caso di estinzione anticipata è stata approvata specificamente per iscritto da parte del cliente anche ex artt. 1341 e 1342 c.c. In merito agli oneri assicurativi non goduti viene rilevata la carenza di legittimazione passiva, data l'assenza di qualsiasi rapporto solidale tra la Compagnia e lo stesso intermediario. In aggiunta, evidenzia la non correttezza del criterio di restituzione degli oneri in parola secondo il criterio del pro-rata, in quanto andrebbe in contrasto con quanto sancito dall'art. 49 del Regolamento IVASS n. 35 mentre ribadisce la conformità del criterio di rimborso stabilito nel contratto assicurativo al citato Regolamento.

In conclusione, l'intermediario chiede di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare il Collegio osserva che tutte le domande avanzate nel ricorso risultano coperte da conforme reclamo. In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce la mancata applicabilità dell'art. 125-sexies TUB ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della norma medesima, come nel caso dei contratti in esame. Sull'argomento il Collegio richiama l'orientamento condiviso dai Collegi ABF, secondo il quale ai fini dell'applicabilità dell'art. 125 sexies TUB non rileva che la disposizione sia entrata in vigore in epoca successiva alla data di stipulazione del contratto, con la conseguenza che il rapporto anticipatamente estinto, seppure sorto nel vigore del vecchio testo dell'art. 125, comma 2, TUB, è soggetto alle previsioni dell'art. 125 sexies TUB (ex multis, Collegio di Palermo, dec. n. 5693/2018). Il Collegio, pertanto, non accoglie l'eccezione di parte resistente.

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto degli emolumenti e delegazione di pagamento.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” e per gli importi appresso indicati, con riferimento al contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione n. ***299:

- 1) “commissioni di istruttoria”, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 44,76;
- 2) “oneri di distribuzione (50%)”, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 13,43.

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci *recurring* appresso indicate:

-con riferimento al contratto di delegazione di pagamento n. ***359:

- 1) “diritti ente”, in quanto volte a remunerare attività relative all'intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 14,00.

- con riferimento al contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione n. ***299:

- 1) “commissioni finanziarie”, in quanto volte a remunerare attività relative all'intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 599,95, già interamente rimborsate dall'intermediario;
- 2) “oneri di distribuzione (50%)”, in quanto volte a remunerare attività relative all'intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 33,00, già interamente rimborsate dall'intermediario;
- 3) “diritti ente”, in quanto volte a remunerare attività relative all'intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 13,64, già interamente rimborsate dall'intermediario.

In ordine alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, per consolidato orientamento dei Collegi ABF, sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario-finanziatore in merito alla richiesta di rimborso dei premi assicurativi.

Con riferimento al contratto di delegazione di pagamento n. ***359, il Collegio, in linea con l'orientamento consolidato dell'ABF, ritiene che l'intermediario resistente sia tenuto al rimborso degli oneri assicurativi secondo il criterio del pro rata temporis, per un importo pari a € 104,43. Con riferimento alla quantificazione della quota parte del premio assicurativo secondo criteri alternativi al pro-rata temporis, si rileva che il contratto esclude la rimborsabilità di detti oneri in caso di estinzione anticipata.

Con riferimento al contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione n. ***299, il Collegio osserva che il contratto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, fa rinvio alle condizioni di polizza; la relativa clausola risulta espressamente sottoscritta ex artt. 1341 e 1342 c.c. Il Collegio, pertanto, ritiene che l'intermediario resistente sia tenuto al rimborso della quota parte del premio assicurativo secondo criteri alternativi al pro-rata temporis, in conformità alle condizioni generali di polizza.

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte per un importo di € 118,43, con riferimento al contratto di delegazione di pagamento n. ***359, e per un importo di € 58,19, con riferimento al contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione n. ***299, oltre a quanto dovuto a titolo di oneri assicurativi in conformità alle condizioni generali di polizza.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 176,62, oltre a quanto dovuto a titolo di oneri assicurativi, secondo le condizioni di polizza, in relazione al contratto contraddistinto con ultime tre cifre 299.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI